

CIRCOLARE N° 20/2023

NOVITÀ DEL C.D. DL “BOLLETTE” CONVERTITO (L. 26.05.2023 N. 56)

Pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la L. 26 maggio 2023 n. 56 di conversione del DL 34/2023 (decreto “Bollette”), con cui sono state estese al secondo trimestre 2023 le agevolazioni già riconosciute per il 2022 / primo trimestre 2023 a favore delle:

- imprese “energivore” e “non energivore”;
- imprese “gasivore” e “non gasivore”;

connesse alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale, a fronte dell’incremento del relativo costo.

Sul fronte tributario, trovano conferma la riscrittura del calendario delle definizioni agevolate ex L. 197/2022 e l’introduzione di cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari in caso di definizione della violazione e pagamento delle somme ex L. 197/2022.

Estensione crediti energetici al II trimestre 2023

Viene confermato il riconoscimento anche per il II trimestre 2023 (aprile – giugno 2023) dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale con misure ridotte. Si analizzano nel proseguo le diverse casistiche.

Credito d’imposta imprese “energivore”

A favore delle imprese energivore, il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella **misura del 20% delle sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata. L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2023**, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio è riconosciuto anche alle **imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023**, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Credito d’imposta imprese “non energivore”

A favore delle imprese dotate di contatori con **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse** da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il **secondo trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Per tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica,

calcolato sulla base della **media del primo trimestre 2023** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019**.

Credito d'imposta imprese “gasivore” e imprese “non gasivore”

A favore delle imprese gasivore e delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta nella **misura del 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come **media del primo trimestre 2023** dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del primo trimestre 2019**.

****tabella riassuntiva****

| Soggetti | Credito d'imposta | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | 3 trimestre 2022 | ott. / nov. 2022 | dicembre 2022 | 1 trimestre 2023 | 2 trimestre 2023 |
| Imprese energivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
| Imprese non energivore | 15% | 30% | 30% | 35% | 10% |
| Imprese gasivore | 25% | 40% | 40% | 45% | 20% |
| Imprese non gasivore | | | | | 20% |

Richiesta dati credito d'imposta al fornitore di gas / energia

L'impresa **non gasivora / non energivora** beneficiaria del credito d'imposta che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale / energia elettrica **nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo soggetto** da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può **richiedere al proprio fornitore**:

- il **calcolo dell'incremento di costo** della componente energetica;
- l'**ammontare del credito d'imposta spettante** per il **secondo trimestre 2023**.

Si precisa a tal fine che il fornitore, **entro 60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve **inviare al cliente** una specifica comunicazione contenente i predetti dati.

Utilizzo crediti d'imposta II trimestre 2023

Come stabilito dal comma 8 del citato art. 4, i crediti d'imposta sopra esposti:

- sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 ed **entro il 31.12.2023**;
- **non sono soggetti ai limiti** di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- **sono cumulabili con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

In particolare, nel mod. F24 per i crediti in esame vanno riportati i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 10.5.2023, n. 20/E.

| Utilizzo in compensazione bonus energetici II trimestre 2023 | | | | |
|--|------------|----------------|----------|--------------|
| Tipologia imprese | Energivore | Non energivore | Gasivore | Non gasivore |
| Codice tributo mod. F24 | 7015 | 7016 | 7017 | 7018 |

Il comma 8 del citato art. 4 **consente al beneficiario di cedere entro il 31.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, **i crediti d'imposta** spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.

I soggetti **beneficiari del credito d'imposta** a seguito della cessione dello stesso devono **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.

Novità in materia di definizioni fiscali

La L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del DL 34/2023 (decreto "Bollette") ha provveduto ad ufficializzare la proroga dei seguenti termini in materia di definizioni fiscali:

| Norma di riferimento | Sintesi |
|---|--|
| Ravvedimento operoso speciale (artt. 19 e 21) | Grazie al DL 34/2023, sia il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) sia il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per trasmettere la dichiarazione integrativa) sono postergati dal 31 marzo al 30 settembre 2023 . Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.03.2024, il 30.06.2024, il 30.09.2023 e il 31.12.2024. Permane il tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima. |
| Definizione delle violazioni formali (art. 19) | L'art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 ha previsto una definizione delle violazioni di natura formale (errate comunicazioni, tardive/omesse fatturazioni senza alcun riflesso dichiarativo e senza effetto sulla liquidazione dell'IVA) commesse fino al 31.10.2022. Pagando 200 euro per periodo d'imposta ogni violazione è sanata. Il termine per il pagamento delle somme (o della prima rata) è stato posticipato dal 31.03.2023 al 31.10.2023 . La seconda rata, invece, rimane fissata al 31.03.2024. Del pari, rimane fissato al 31.03.2024 il termine per rimuovere la violazione. |

| | |
|--|--|
| <p>Definizione delle liti pendenti (artt. 20)</p> | <p>La definizione delle liti pendenti, disciplinata dall'art. 1 co. 186 ss. della L. 197/2022, consente di definire le liti pendenti all'1.01.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio.</p> <p>Di norma ciò causa lo stralcio di sanzioni e interessi, ma se il contribuente, all'1.01.2023, risulta vincitore, c'è un abbattimento del 60% delle imposte (se vincitore in primo grado), dell'85% (se vincitore in secondo grado) o del 95% (se il processo pende in Cassazione all'1.01.2023 e il contribuente ha sempre vinto nei pregressi gradi di merito).</p> <p>Il DL 34/2023 posticipa sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione dal 30.06.2023 al 30.09.2023.</p> <p>In armonia con quanto esposto, vengono altresì posticipate le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10.10.2023 (e non più sino al 10.07) e, ai fini dell'estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata; - il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30.09.2024 (e non più entro il 31.07.2024); - sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dall'1.01.2023 al 31.10.2023 (e non più al 31.07). <p>Le somme continuano a poter essere pagate in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare.</p> <p>Nel 2023 le rate (al massimo 20) andranno pagate il 30.09.2023, il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive il 31.03, il 30.06, il 30.09 e il 20.12 di ciascun anno. In sede di conversione in legge il legislatore ha previsto che il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in 51 rate mensili di pari importo. La scadenza coincide con l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere da gennaio 2024, con l'eccezione di dicembre, nel qual caso la scadenza è il 20.12. L'ultima rata va quindi pagata entro il 31.03.2028.</p> |
| <p>Conciliazione giudiziale agevolata (artt. 20 e 17)</p> | <p>Per effetto dell'art. 1 co. 206 – 211 della L. 197/2022 è possibile, per i processi pendenti in primo o secondo grado all'1.01.2023, stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Il termine per formalizzare la conciliazione è stato posticipato dal 30.06.2023 al 30.09.2023.</p> |
| <p>Rinuncia agevolata in Cassazione (art. 20)</p> | <p>Per effetto dell'art. 1 co. 213 – 218 della L. 197/2022 è possibile, per i processi pendenti in Cassazione all'1.01.2023, stipulare una sorta di accordo transattivo con l'Agenzia delle Entrate (in sostanza, un "surrogato" della conciliazione giudiziale, ordinariamente non ammessa in Cassazione) fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.</p> <p>Il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.06.2023 al 30.09.2023.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Rottamazione dei ruoli (art. 17-bis)</p> | <p>È certo che il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, originariamente fissato al 30 aprile 2023, è ora posticipato al 30 giugno 2023.</p> <p>Sono inoltre stati posticipati i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- il termine per comunicare la liquidazione delle somme al contribuente (adempimento a cura dell'Agente della riscossione) slitta dal 30 giugno al 30 settembre 2023;- il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata slitta dal 31 luglio al 31 ottobre 2023. <p>Si ricorda che rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi consegnati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o da avvisi di addebito INPS. Per quanto riguarda le Casse di previdenza private, solo i ruoli delle Casse che entro il 31 gennaio hanno deliberato in questo senso, come ad esempio la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri possono beneficiari della rottamazione.</p> <p>Ricordiamo inoltre che la rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 risulta più favorevole delle precedenti considerato che oltre alle sanzioni e agli interessi di moro, sono abbattuti tutti gli interessi compresi nei carichi nonché gli aggi di riscossione.</p> |
|--|--|